



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 96

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI PAGLIARA E IL COMUNE DI LETOJANNI, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTIDUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **17:00** e seguenti in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica, mediante collegamento al servizio di videoconferenza, per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente, in linea con quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35, del 30.03.2022, avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE”**, nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

La seduta, in esecuzione dei criteri fissati con la sopra citata deliberazione, si intende, convenzionalmente, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Whats App e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	SINDACO PRESIDENTE		X	
2.	BILLA GIUSEPPE	ASSESSORE			X
3.	RIPARARE VINCENZO	ASSESSORE		X	
4.	CARNEVALE ELENA MARIA	ASSESSORE		X	

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Presiede l' **AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO**, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA**, presente presso la sede comunale;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, sotto la propria responsabilità, attesta che:

- 1) Sono stati contattati tutti i componenti dell'Organo esecutivo in modalità video-conferenza mediante utilizzo dell'applicazione WhatsApp;
- 2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante l'applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati;
- 3) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da Statuto;
- 4) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI PAGLIARA E IL COMUNE DI LETOJANNI, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE"**, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

INOLTRE, con separata votazione unanime espressa in video – conferenza

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI PAGLIARA E IL COMUNE DI LETOJANNI, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE.
----------------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 22.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 22.08.2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria)

Codice _____ Cap. _____ ☐ Comp. ☐ Res.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto.

ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di
£. _____

DATA, _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI PAGLIARA E IL COMUNE DI LETOJANNI, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota prot. n. 3750 del 27.07.2022, con la quale codesta Amministrazione ha richiesto al Comune di Letojanni di volere autorizzare, l'utilizzo della Dott.ssa Ceruso Caterina, Categoria giuridica "D3", Profilo professionale "Specialista servizi sociali", dipendente del Comune di Letojanni, affinché la stessa possa prestare attività lavorativa presso il Comune di Pagliara, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per 12 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 4182 del 22.08.2022, il Comune di Letojanni, ha rilasciato il proprio assenso alla superiore richiesta, per 6 ore settimanali fino al 30.09.2022;

PRECISATO che la suddetta dipendente, Dott.ssa Ceruso Caterina, ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità;

VISTO l'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali che così dispone:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

[...]

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. [...]"

PRECISATO che, secondo quanto previsto dalla norma sopra citata esiste la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

PRECISATO altresì che:

- il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004, sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

ATTESO che:

- la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).
- conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui è la medesima fattispecie riconducibile, "non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa" (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);
- in ogni caso, "le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa del dipendente a scavalco condiviso sono da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 della legge n. 296/2006 (art 1, comma 562, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno) e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni" (Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. 128/2014);
- inoltre: secondo l'autorevole esegesi della Corte dei Conti, nella fattispecie de qua "non si è di fronte ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato bensì ad un istituto che consente una diversa utilizzazione del lavoratore, distaccato presso l'Ente capofila o presso l'ufficio comune, che rimane però alle dipendenze del comune di provenienza (titolare del rapporto di pubblico impiego) che ne gestisce tutti gli aspetti contrattuali;" (così CORTE DEI CONTI, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 56 /2013; conf. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 99/PAR/2012);

RICHIAMATA la Delibera n. 223/2012/SRCPIE/PAR della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE, secondo cui: "le fattispecie di cui ai ridetti art. 14 CCNL e art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comportano l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime";

RITENUTA la propria competenza in ordine all'approvazione dello schema di convenzione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in quanto è disciplinata, mediante convenzione, la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, ferma restando, per il dipendente interessato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO, al riguardo, l'autorevole interpretazione suggerita dall'ARAN con il parere RAL670 – Orientamenti Applicativi, secondo cui: rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL EELL del 2004, "sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale";

CONSIDERATO, conseguentemente, di poter autorizzare la dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Ceruso, Caterina, dipendente del Comune di Letojanni, Categoria giuridica "D3", Profilo professionale "Specialista servizi sociali", a svolgere prestazione di attività lavorativa in favore del Comune di Pagliara, dalla data di sottoscrizione della stessa, fino al 30.09.2022, per un totale di 6 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 (scavalco condiviso) ed, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Letojanni e Pagliara;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.lgs. n.66/2003, come integrato e modificato dal D.lgs. n.213/2004, in tema di:

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

VISTO lo schema di Convenzione ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004, composto da n. 13 articoli ed il cui testo viene allegato, sub lett. "A", al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono dettate le modalità di utilizzo congiunto del dipendente, per un totale di 6 ore settimanali, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione fino al 30.09.2022, salvo eventuali proroghe per il permanere delle esigenze di riferimento;

RITENUTO tale schema di Convenzione meritevole di approvazione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione dello schema di Convenzione, tra questo Comune e quello di Letojanni, al fine di definire tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE**, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, composto da n. 13 articoli, tra il Comune di Pagliara e il Comune di Letojanni mediante l'impiego condiviso della Dott.ssa Ceruso Caterina, dipendente del Comune di Letojanni, Categoria giuridica "D3", Profilo professionale "Specialista servizi sociali", che viene allegato al presente atto, sub lett. "A", per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** che il Comune di Pagliara utilizzerà la dipendente, Dott.ssa Ceruso Caterina, per n. 06 ore settimanali e che il Comune di Letojanni, la utilizzerà per le restanti n.30 ore settimanali;
4. **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Pagliara rimborserà al Comune di Letojanni il costo della dipendente Ceruso Caterina, entro i termini ed i modi previsti nell'allegata Convenzione;
5. **DI DARE ATTO** che la durata della Convenzione è dalla data di sottoscrizione della stessa, fino al 30.09.2022, salvo eventuali proroghe per il permanere delle esigenze di riferimento;
6. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Pagliara alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, in nome e per conto dell'Ente;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Affari Generali, ogni ulteriore adempimento di relativa competenza;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla dipendente interessata;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Comune di Letojanni, Ente di appartenenza del dipendente comunale interessato;
10. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento all' Ufficio Personale e al Responsabile dell'Area dei Servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti;
11. **DI DARE ATTO** che la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Pagliara;
12. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione, come indicato dall'art.18 c. 1 del D.Lgs n.33/2013, in Amministrazione trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti);
13. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Pagliara, lì 22.08.2022



IL PROPONENTE

AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**

ALLEGATO SUB "A"

SCHEMA CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI LETOJANNI E IL COMUNE DI PAGLIARA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____ fra le seguenti parti:

TRA

Il Comune di **LETOJANNI**, con sede in Via Vittorio Emanuele, 115, rappresentato da _____ in qualità di in qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale;

E

Il Comune di **PAGLIARA** con sede in Via R. Margherita, 92, rappresentato dalla dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliata per la sua carica presso la sede Municipale;

PREMESSO

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004, regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";
- che con nota prot. n. 3750 del 27.07.2022, il Comune di Pagliara ha richiesto al Comune di Letojanni di volere autorizzare, l'utilizzo della Dott.ssa Ceruso Caterina, Categoria giuridica "D3", Profilo professionale "Specialista servizi sociali", dipendente del Comune di Letojanni, affinché la stessa possa prestare attività lavorativa presso il Comune di Pagliara, ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per 12 ore settimanali, da effettuarsi nell'ambito dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;
- che con nota prot. n. 4182 del 22.08.2022, il Comune di Letojanni, ha rilasciato il proprio assenso alla superiore richiesta, per 6 ore settimanali fino al 30.09.2022;
- che la suddetta dipendente, Dott.ssa Ceruso Caterina, ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità;
- che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;
- che secondo l'autorevole interpretazione suggerita dall'ARAN con il parere RAL670 – Orientamenti Applicativi, nell'ipotesi della fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL EELL del 2004, "sembra del tutto estranea

la competenza del Consiglio comunale”;

Le parti tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. PREMESSA

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

2. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana del Comune di Letojanni, appartenente all'Area Tecnica.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 3. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE

1. Gli Enti individuano nella Dott.ssa Ceruso Caterina, Categoria giuridica “D3”, Profilo professionale “Specialista servizi sociali”, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Letojanni, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di Pagliara, per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

ART. 4. DURATA

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte degli Enti interessati, con scadenza al 30.09.2022, salvo eventuali proroghe per il permanere delle esigenze di riferimento;

2. Al termine, infatti, potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore e dell'ente di appartenenza, resi a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale e del dipendente interessato.

ART. 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per il venir meno del consenso del lavoratore, comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno.
- per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 4;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati: in questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

ART. 6. STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso il Comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione alla Dott.ssa Ceruso Caterina, Categoria giuridica "D3", Profilo professionale "Specialista servizi sociali" saranno garantite dal Comune di Letojanni le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente e fino alla durata del suo contratto.
2. Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di Pagliara, si identificano con quelle del Responsabile dell'Area Tecnica di detto Ente.

ART. 7. UTILIZZO DEL DIPENDENTE. ENTE CAPOCONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare la dipendente, Dott.ssa Ceruso Caterina, presso il Comune di Pagliara, per complessive 06 ore settimanali e presso il Comune di Letojanni per le rimanenti 30 ore.
2. L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Pagliara, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.
3. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.
4. Il Comune di Letojanni svolge le funzioni di Ente Capo convenzione.

ART. 8. ORARIO DI LAVORO

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. In ogni caso, verrà predisposto un calendario di massima, concordato dai i Sindaci dei due Enti interessati;
3. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
4. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

ART.09 ONERI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il trattamento economico lordo in atto, i contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi di oneri, ed ogni altro onere o competenza economica, attinente al trattamento fondamentale ed accessorio del dipendente, saranno ripartiti in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun comune per il numero di ore effettuate.
3. Il comune di Pagliara rimborserà al comune di Letojanni la spesa relativa al trattamento economico fondamentale per le 6 ore settimanali prestate nell'ambito dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Il rimborso avverrà con cadenza mensile, secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione

all'orario di lavoro svolto presso l'ente utilizzatore.

ART. 10. FERIE

1. La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente sarà comunicata dalla stessa ai singoli comuni utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

ART. 11. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Pagliara e del Comune di Letojanni e previo assenso del dipendente in convenzione.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs n.196/03 e ss.mm.ii, si informa che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge

ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE di Letojanni

Per il COMUNE di Pagliara

Per accettazione del dipendente interessato

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to AVV. GUGLIOTTA Sebastiano

L'Assessore Anziano

f.to RIPARARE Vincenzo

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Pagliara, 22.08.2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSII DELL'ART. 12, COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.

Pagliara, 22.08.2022

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria